



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Sviluppo del Territorio
Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 195 del 13.12.2010

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO
DAL SIG. ROBERTO VANNI IN DATA 04.05.1998, N. 1617/98.

L'anno duemiladieci e questo dì tredici del mese di dicembre alle ore 15,00 a Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Assente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 6 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. Mancusi Rossano Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- In data 10.11.1996 il Sig. Roberto Vanni, con ricorso notificato al Comune in data 19.11.1996, ha impugnato, per l' annullamento, il diniego sull' istanza prot. n.014202 del 19.07.1996 presentata per l' esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione e di consolidamento di un manufatto esistente (ricorso n. 4568/96 R.G.);
- Con ricorso notificato al Comune in data 04.05.1998, il Sig. Roberto Vanni ha impugnato, per l' annullamento, la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.01.1998 di approvazione della Variante al Regolamento Edilizio ed al P.d.F. in quanto l' area comprendente l' immobile del ricorrente veniva inserita in Zona di Riqualificazione Urbana 1 tipo b – ambito organico n. 7 come spazio di servizio dell' area mussale con previsione di abbattimento del manufatto (ricorso n. 1617/98 R.G.);
- Con ricorso notificato al Comune in data 14.11.2003, il Sig. Roberto Vanni ha impugnato, per l' annullamento, il Regolamento Urbanistico del Comune di Greve in Chianti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 04.08.2003, nella parte in cui è stato omesso l' inserimento dell' immobile del ricorrente dall' elenco degli immobili individuati nel patrimonio edilizio esistente e nell' elenco dei “vecchi immobili che sono stati oggetto di intervento di tipo incongruente” (parte “D” dell' Appendice al R.U.) nella parte in cui per l' immobile del ricorrente è prevista per una parte dell' area e del fabbricato la destinazione a parcheggio e, per la parte residua, l' inserimento in zona T5 – Edifici in linea o isolati di recente formazione (ricorso n. 2295/03 R.G.);

Considerato che il Comune di Greve in Chianti si è costituito nel primo e nell'ultimo dei ricorsi prodotti dal Sig. Vanni, mentre non risulta essersi costituito nel secondo;

Dato atto che tale ricorso, pur essendo stato depositato al TAR e notificato al Comune, non risulta agli atti del Servizio Sviluppo del Territorio;

Ritenendo che sussistano fondati motivi a sostegno del precedente operato di detto Servizio, che, volto a promuovere lo sviluppo delle attività pubbliche e private e a garantire nel contempo la tutela del territorio e l' uso sostenibile delle risorse, ha sempre coerentemente sostenuto, in ottemperanza agli indirizzi dettati dall'Amministrazione, l' impossibilità di mantenere sul territorio comunale i manufatti precari, sia per la loro incongrua tipologia, che, come nel caso di quelli di proprietà del Sig. Vanni, per la destinazione della zona di ubicazione a “viabilità e parcheggi”, quindi in contrasto con le previsioni dei vari strumenti urbanistici che si sono succeduti;

Ritenuta opportuna la costituzione in giudizio in opposizione anche al secondo ricorso n. 1617/98 R.G., per la tutela degli interessi e diritti di questo Comune, anche se le previsioni della variante al R.E. e al P.d.F. sono state superate da quelle del Regolamento Urbanistico approvato successivamente;

Dato atto che nel primo e terzo ricorso il Comune di Greve in Chianti è rappresentato e difeso dall' Avv. Marino Bianco, dello Studio Legale Bianco di Firenze;

Dato atto che detto incarico non comporterà aggravio di spesa poiché ricompresa nelle spese sostenute per il primo e terzo ricorso;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con 6 voti favorevoli

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

1. Di costituirsi in giudizio in opposizione contro il secondo ricorso al TAR, n. 1617/98, proposto dal Sig. Roberto Vanni, delegando la rappresentanza e difesa all' Avv. Marino Bianco, dello Studio Legale Bianco di Firenze, già incaricato per il primo e terzo ricorso.
2. Di dare mandato al Servizio Sviluppo del Territorio per l' adozione degli atti conseguenti.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 6 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Approvato e sottoscritto:

FTO IL PRESIDENTE

FTO IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. 28406 del 14/12/2010.

Greve in Chianti, lì 14/12/2010

FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, lì 14/12/2010

FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 14/12/2010

FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA